



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA
Prot. 0005900 del 19/08/2025
VII (Entrata)

Centro Multidisciplinare
per la Formazione degli Insegnanti

Viale Timavo, 93
42121 Reggio Emilia

cmf.insegnanti@unimore.it

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DIRETTO PRESSO ISTITUZIONE SCOLASTICHE DA PARTE DI STUDENTI ISCRITTI AL PERCORSO UNIVERSITARIO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DEL DPCM 4 AGOSTO 2023

TRA

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con sede in Modena (MO), Via Università n. 4, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, rappresentata dal Prof. Giorgio Zanetti nato _____, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera della Giunta del Centro Multidisciplinare di Ateneo per la Formazione degli Insegnanti del giorno 06/09/2024 (d'ora innanzi **Soggetto promotore o Università**);

E

L'Istituto Comprensivo Statale di Pignola con sede legale in Pignola, Prov. PZ, Cap 85010, Via Cristoforo Colombo n. 1, cod. fiscale 96032650762 n. telefono 0971620301 d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvia Lepore nata _____

PREMESSO CHE

- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, con D.P.C.M. 4/8/2023, ha definito il percorso universitario e accademico di formazione iniziale ed abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2 *-bis* e 2 *-ter*, dell'art. 13 e dell'art. 18 *-bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017 no.59;
- Con Decreto Rettorale 1280 del 30/10/2023 è stato istituito presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il Centro Multidisciplinare per la Formazione degli Insegnanti;
- Con Decreto Mur 366 del 7/2/2024 sono stati accreditati i percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con le modalità di erogazione indicate nell'istanza di accreditamento presentata dal Soggetto Promotore;
- l'articolo 7 comma 3 del D.P.C.M. 4/8/2023 prevede che per ogni CFU o CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore;
- l'articolo 11 del D.P.C.M. 4/8/2023 prevede che lo svolgimento delle attività di tirocinio è disciplinato da apposite convenzioni stipulate dai centri con le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accreditati ai sensi del comma 3;
- che, in sede di prima applicazione e in regime transitorio, per il tirocinio diretto è previsto un diverso



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Centro Multidisciplinare per la Formazione degli Insegnanti

Viale Timavo, 93
42121 Reggio Emilia

cmf.insegnanti@unimore.it

numero di CFU dedicati, quindi di ore di impegno, indicati nell'art. 14 del DPCM 4 agosto 2023 e dai relativi Allegati, in particolare:

- Allegato 1: Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA di cui all'art. 2-bis del Decreto Legislativo n. 59 del 2017: 15 CFU/CFA Tirocinio diretto corrispondenti a 180 ore;
- Allegato 3: Offerta formativa di 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 18-bis, comma 3, Primo periodo, del Decreto Legislativo n. 59 del 2017: 15 CFU/CFA Tirocinio diretto corrispondenti a 180 ore;
- Allegato 5: Offerta formativa di 36 CFU ai sensi dell'art. 18-bis, comma 4 del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, per i soggetti che accedono al concorso con il possesso di 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022: 10 CFU Tirocinio diretto corrispondenti a 120 ore;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

1. L'Università attiva i percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi del DPCM 4 agosto 2023, di cui è sede amministrativa e per i quali agisce quale "soggetto promotore".
2. L'Istituzione Scolastica si dichiara disponibile ad ospitare quale "soggetto ospitante" gli iscritti ai Percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado come "tirocinanti", in qualità di "soggetto ospitante". Il Dirigente Scolastico, mediante la stipula della presente convenzione, si fa garante a che le condizioni e i criteri di cui alla normativa richiamata in premessa sono posseduti dall'Istituzione Scolastica.

Articolo 2 - Finalità e contenuti

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Gli studenti dei percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi del DPCM 4 agosto 2023 saranno accolti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione del tirocinante è verificata dal tutor coordinatore, designato dall'Università e dai *tutor dei tirocinanti*, in servizio presso l'Istituzione scolastica sede del tirocinio diretto.
4. L'incarico di *tutor coordinatore* è conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 59 del 2017: *“Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, son stabiliti il contingente di personale docente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le*



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Centro Multidisciplinare per la Formazione degli Insegnanti

Viale Timavo, 93
42121 Reggio Emilia

cmf.insegnanti@unimore.it

università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor.”

5. Per ciascun tirocinante, inserito nell'organizzazione del soggetto ospitante, il *tutor del tirocinante* svolge le seguenti funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4:

- orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
- accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

Articolo 3 – Responsabilità dell'Istituto

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dello svolgimento del tirocinio secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa e dalla presente convenzione. La certificazione delle presenze è di diretta responsabilità del soggetto ospitante.
2. L'Istituzione scolastica ospitante si impegna a:
 - a. rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
 - b. consentire al tutor coordinatore di contattare il tirocinante ed il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio;
 - c. garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
 - d. in caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituzione scolastica ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore;
 - e. segnalare immediatamente l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Articolo 4 – Doveri del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza;
 - rispettare i regolamenti dei soggetti ospitanti e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali ed ai dati sensibili degli alunni con i quali si troverà ad operare;
 - frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal tirocinio progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.
2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto di tirocinio, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Centro Multidisciplinare per la Formazione degli Insegnanti

Viale Timavo, 93
42121 Reggio Emilia

cmf.insegnanti@unimore.it

3. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, il Dirigente Scolastico potrà, previa informazione al tutor del soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 5 – Assicurazioni

1. Per le attività previste dal tirocinio, l'Università degli Studi di Modena e Reggio in qualità di soggetto promotore garantisce a favore dei soggetti tirocinanti:
 - a. copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL;
 - b. polizza infortuni integrativa;
 - c. polizza responsabilità civile per i danni che dovessero essere involontariamente causati a terzi (persone e/o cose).
2. In caso di sinistro occorso al soggetto tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituzione scolastica è obbligata a segnalare immediatamente l'evento all'Università degli Studi, onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Articolo 6 – Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

1. In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Premesso che tra l'Ateneo ed il soggetto ospitante, sarà necessario un reciproco scambio di informazioni relative alla sicurezza, è onere del soggetto ospitante:
 - a. rispettare la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e le disposizioni specifiche riguardanti eventuali fasi emergenziali e (ove necessario) integrare la formazione del tirocinante sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture;
 - b. provvedere alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e addestrare il tirocinante all'uso dei dispositivi stessi e delle attrezzature di lavoro conformemente alle disposizioni impartite per la sua sicurezza pena l'immediata interruzione del tirocinio.
3. La visita di idoneità alla nuova mansione, ove richiesta, è a carico del soggetto ospitante.
4. Gli obblighi a carico dello studente tirocinante sono elencati nel progetto formativo.

Articolo 7 - Contributi

1. L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia si impegna a riconoscere all'Istituzione scolastica firmataria della presente convenzione una quota del contributo di iscrizione versata dagli iscritti al Percorso universitario di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie di primo e secondo grado;
2. La quota individuale per ogni tirocinante ospitato dall'istituto scolastico sede del tirocinio attivo è stata fissata in 200 Euro (duecento/00) con delibera della Giunta del Centro Multidisciplinare di Ateneo;



Centro Multidisciplinare per la Formazione degli Insegnanti

Viale Timavo, 93
42121 Reggio Emilia

cmf.insegnanti@unimore.it

3. Tale contributo sarà versato dall'Università all'Istituzione Scolastica in un'unica soluzione al termine dei tirocini attivati, secondo le modalità previste dall'Istituzione stessa.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD") e dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Nello specifico, le Parti, in qualità di autonomi Titolari tratteranno i seguenti dati personali.
2. L'Università, nell'ambito della presente Convenzione, è autonomo Titolare dei dati personali trattati per erogare un percorso formativo per i propri studenti (ivi compreso lo svolgimento di un tirocinio curricolare) e ad attestarne il raggiungimento degli obiettivi formativi.
3. Il soggetto ospitante è autonomo Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica di sua esclusiva competenza, ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività di insegnamento teorico pratico, nonché per facilitare l'uso dei propri servizi, (quali ad esempio il servizio mensa, rilascio badge per accedere alla struttura che eroga il tirocinio, ecc.).
4. Il soggetto ospitante è altresì autonomo Titolare dei dati personali, anche di natura particolare che, in ossequio al principio di necessità e proporzionalità, siano eventualmente trattati dallo studente per l'esecuzione di attività richieste nell'ambito delle attività di tirocinio/stage o attività professionale prestata. In tale qualità, il soggetto ospitante si impegna a istruire, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, gli studenti dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.
5. Le Parti si impegnano, infine, a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte.
6. Il Responsabile della protezione dei dati designato dal Soggetto promotore è l'Avv. Vittorio Colomba, reperibile all'indirizzo mail: dpo@unimore.it, parimenti il responsabile della protezione dei dati nominata dal soggetto ospitante è l'ing. Antonio Di Bitonto reperibile all'indirizzo mail antonio.dibitonto@ingpec.eu

Articolo 9 – Durata, rinnovo e recesso

1. La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di perfezionamento, con possibilità di proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione, tra le parti, di un ulteriore atto.
2. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Centro Multidisciplinare per la Formazione degli Insegnanti

Viale Timavo, 93
42121 Reggio Emilia

cmf.insegnanti@unimore.it

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività di tirocinio in essere, come indicato nei singoli progetti formativi.

La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel momento in cui l'Istituzione scolastica non risulti nell'elenco delle Scuole accreditate ai sensi della normativa richiamata in premesse.

Articolo 10 – Foro

1. Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.
2. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo)

Articolo 11 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

1. Il presente atto sarà perfezionato mediante sottoscrizione ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.
2. La presente convenzione, soggetta a imposta di bollo, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, sarà assolta in modo virtuale a cura dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Modena – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015
3. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi del' art. 4 della Tariffa – parte seconda - allegata al del DPR 131 del 26.04.86 e successive modifiche, a spese della parte che chiederà la registrazione.

Per L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

(Prof. Giorgio Zanetti)
Firmato digitalmente

Per L'ISTITUZIONE SCOLASTICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Silvia Lepore)
Firmato digitalmente